

D.P.C.M. 12 ottobre 1983.

Istituzione della Conferenza Stato-regioni .

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 1983, n. 300.

(2) Vedi, anche, il *D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

I MINISTRI DEGLI AFFARI REGIONALI,

DEL TESORO E DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ravvisata la opportunità di acquisire in apposita sede collegiale completa e formale conoscenza delle esigenze delle regioni e delle province autonome in relazione agli indirizzi governativi di politica generale incidenti nelle materie di competenza regionale (ad esclusione degli indirizzi di politica estera, della difesa e sicurezza nazionale e della giustizia), nonché ai fini di collegamento tra gli organi statali, regionali e provinciali;

Considerata pertanto, l'utilità di periodiche consultazioni fra il Presidente del Consiglio, i Ministri interessati alle questioni regionali ed i presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può convocare periodicamente, anche su richiesta del Ministro degli affari regionali o collegialmente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, una Conferenza con compiti di informazione, di consultazione, di studio e di raccordo sui problemi di interesse comune tra Stato, regioni e province autonome.

2. La Conferenza si riunisce presso la Presidenza del Consiglio ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con la vice presidenza del Ministro degli affari regionali.

Ad essa sono invitati a partecipare i presidenti delle regioni a statuto speciale ed ordinario e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Possono essere altresì invitati alle sedute rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato e di enti pubblici.

L'ordine del giorno dei lavori, stabilito dal Presidente, su proposta del Ministro degli affari regionali, che tiene conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome, viene comunicato ai Ministri interessati e ai presidenti delle regioni e delle province autonome stesse almeno venti giorni prima della riunione.

3. La Conferenza può essere consultata:

a) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

c) sui criteri generali degli schemi di legge di principio inerenti alle materie di competenza regionale, con particolare riguardo a quelli di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

d) sugli altri argomenti connessi con gli scopi indicati nelle premesse del presente decreto per i quali il Presidente del Consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

e) su proposte di studi relativi a problemi che attengono a settori di attività di interesse regionale.

4. Per lo svolgimento delle funzioni delegate e per l'organizzazione della segreteria della Conferenza prevista dall'art. 1, il contingente di personale, di cui il Ministro degli affari regionali può avvalersi ai sensi dell'*art. 51, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249*, sostituito dall'*art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775*, e 10 della *legge 22 luglio 1975, n. 382*, già previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 1970 e 2 marzo 1974, è elevato a settanta unità, di cui dieci con funzioni dirigenziali, quindici con funzioni direttive, quindici con funzioni di concetto e trenta con mansioni esecutive ed ausiliarie, ivi compreso il personale operaio.

5. Le spese relative al funzionamento della Conferenza, previste per il corrente esercizio finanziario in lire 2.500.000 fanno carico al cap. 2391, rubrica 13, dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che presenta sufficiente disponibilità.